



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

26 FEB 2019

3185

COMUNICAZIONE N. 25

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Resp. Proced.: Dott. E. De Pascale

Resp. Istrut.: Dott.ssa T. Pinna

OGGETTO: Nuovo Regolamento
UE n. 2016/679 – contributo
nomina DPO

Cari Presidenti,
con riferimento alla nostra precedente comunicazione n. 41 del
23 aprile 2018, di pari oggetto, preghiamo gli Ordini che non
avessero ancora provveduto nel frattempo, di volerci
cortesemente inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo
p.v., la richiesta di contributo per la nomina del DPO relativa
all'anno 2018.

Certi di poter contare sulla vostra collaborazione vi
ringraziamo fin d'ora e vi salutiamo molto cordialmente.

Il Presidente

Dott. Filippo Anelli





FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castigliero

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

Nuovo Regolamento UE n.
2016/679 – iniziativa FNOMCeO.

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 41

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni della FNOMCeO n. 98 del 2016 e n. 112 del 2017 avente ad oggetto gli adempimenti in materia di privacy previsti dal Regolamento dell'Unione Europea sulla protezione dei dati personali e la libera circolazione di tali dati n. 2016/679, applicabile in tutti gli Stati Membri a decorrere dal 25 maggio 2018, si comunica quanto segue.

Com'è noto, tale Regolamento prevede che:

- il titolare o il responsabile del trattamento hanno l'obbligo di designare il Responsabile della protezione dei dati (RPD, o DPO nell'acronimo inglese) *"quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali"* (art. 37, paragrafo 1, lett a) Reg.);

- il RPD *"può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi"* (art. 37, paragrafo 6 Reg.) e deve essere individuato *"in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39"* (art. 37, paragrafo 5 Reg.);

- riguardo al RPD, *"il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento"* (v. considerando n. 97 Reg.).

Un ulteriore adempimento previsto all'articolo 35 del Regolamento a carico del Titolare del trattamento (qualifica rivestita dal Presidente dell'Ordine) riguarda la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, con conseguente redazione del documento di autovalutazione.

Per quanto riguarda gli adempimenti sopra descritti, si comunica che il Comitato Centrale della Federazione, in data 20 aprile 2018, ha deciso di corrispondere un contributo economico fino ad un massimo di euro 5.000,00 a ciascun Ordine provinciale, nei limiti delle spese sostenute e rendicontate, per far fronte agli adempimenti concernenti la nomina del RPD (o DPO) e la predisposizione del documento concernente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

Tale contributo sarà subordinato alla dimostrazione – attraverso l'invio all'Ufficio Contratti della FNOMCeO – della relativa documentazione amministrativo-contabile comprovante la spesa effettivamente sostenuta per l'attivazione dei servizi suddetti.

Sperando di fare cosa gradita, si allega uno schema di atto di designazione da poter utilizzare per la nomina del RPD.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli



All.to



Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);

Nel caso in cui si opti per la designazione di un RPD condiviso si dovrà aggiungere

- Le disposizioni prevedono inoltre che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che l'Ente X:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

Nel caso in cui si opti per la designazione di un RPD condiviso si dovrà aggiungere

- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti X, Y, Z, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a ... (es. dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa);
- all'esito di ... (indicare la procedura selettiva interna o esterna, gara, altro) ha ritenuto che il la/il, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

(generalità della persona individuata), Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) per l'Ente X,

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

(è possibile inserire di seguito anche ulteriori compiti, purché non incompatibili, quali ad es.:
f) *tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite...)*

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente X.

L'Ente X si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate ... *(specificare, ad es. se è stato istituito un apposito Ufficio o gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità individuali del personale);*
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

DELIBERA

di designare come Responsabile dei dati personali (RPD) per l'Ente X

Data

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente (url... , ovvero bacheca) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.